

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IL RECUPERO DELL'AIUTO DI STATO - RIVALUTAZIONI (ASR)

## PREMESSA

L'articolo 83, commi da 28-*octies* a 28-*duodecies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito decreto legge), stabilisce le modalità della procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione C(2008)869 dell'11 marzo 2008 della Commissione europea.

I soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nella misura di seguito indicata. Il predetto comma 26 è stato soppresso ai sensi del comma 28-*duodecies*, dell'articolo 83 del decreto legge.

L'importo dell'aiuto oggetto di recupero ai sensi dell'art. 83 del decreto legge è determinato applicando, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui all'abrogato comma 26 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003, il regime d'imposta sostitutiva di cui al comma 25 del medesimo art. 2 della legge n. 350 del 2003, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa secondo i seguenti criteri:

- applicazione sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili dell'aliquota del 19 per cento e su quelle relative a beni non ammortizzabili del 15 per cento;
- esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruitori del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR);
- attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile.

## REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di dichiarazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) dai quali può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

## SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i soggetti che hanno usufruito del regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 mediante la compilazione del modello UNICO Società di capitali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 (quadro RY, UNICO 2004 SC).

In caso di operazioni straordinarie effettuate successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto che ha fruito dell'aiuto di Stato, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i soggetti beneficiari della scissione ovvero risultanti dalla fusione.

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello di dichiarazione "ASR" deve essere consegnato a mano in originale in formato cartaceo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale della società beneficiaria in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 per il quale all'epoca è stata presentata la dichiarazione modello UNICO 2004 SC, entro quindici giorni dalla emanazione del provvedimento di approvazione del suddetto modello; la prova della presentazione è data dalla ricevuta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve recare, a caratteri evidenti:

- la denominazione della società dichiarante;
- il codice fiscale della stessa società;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello AS Rivalutazioni".

**COMPILAZIONE  
DELLA  
DICHIARAZIONE**

La dichiarazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società tenuta alla restituzione del beneficio e, se diversa, della società beneficiaria dell'aiuto di Stato, i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, la determinazione dei maggiori importi dovuti, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della dichiarazione nonché la delega per la consegna.

Il riquadro "*Dati relativi alla società dichiarante*" deve essere compilato dalla società tenuta alla restituzione dell'aiuto di Stato.

Il riquadro "*Dati relativi alla società beneficiaria*" deve essere compilato solo nel caso in cui, successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 (modello UNICO 2004 SC), si sia verificata un'operazione straordinaria che abbia comportato l'estinzione del soggetto beneficiario dell'aiuto di Stato. In tal caso la sezione deve essere compilata dal soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione indicando i dati relativi al soggetto estinto, originariamente inseriti nel frontespizio del modello UNICO 2004 SC.

Per la compilazione dei predetti riquadri il dichiarante deve indicare i seguenti dati.

**Codice fiscale**

Deve essere indicato il numero di codice fiscale del soggetto dichiarante/beneficiario.

**Sede legale**

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed, inoltre, il numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica (quest'ultimi sono facoltativi).

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2008 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

**Stato estero di residenza**

Va compilato solo dalle società non residenti; il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2008 SC. Relativamente al "codice di identificazione fiscale estero" va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi dello Stato estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

**Domicilio fiscale**

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziante della società che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" deve essere indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione UNICO 2008 SC.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

**Determinazione dei maggiori importi dovuti**

L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato applicando, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento dichiarato incompatibile con il mercato comune, il regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350; va applicata l'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili.

A tal fine nel riquadro "Determinazione dei maggiori importi dovuti", nel **campo 1**, riferito ai beni non ammortizzabili, e nel **campo 4**, riferito ai beni ammortizzabili, vanno indicati gli importi corrispondenti alle differenze di valore riallineate che, unitamente all'importo indicato nel successivo campo 3, hanno costituito la base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003, nel modello UNICO 2004 SC, quadro RY, rigo RY14, colonna 1.

Nel **campo 2** va indicato l'importo dell'imposta dovuta sui beni non ammortizzabili rideterminata in applicazione del comma 25 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003, che si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento all'importo del campo 1.

Nel **campo 3** va indicato l'importo corrispondente alle differenze di valore riallineate relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia; detti beni sono esclusi dal regime d'imposta sostitutiva in quanto fruienti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del TUIR.

Nel **campo 5** va indicato l'importo dell'imposta dovuta sui beni ammortizzabili rideterminata in applicazione del suddetto comma 25 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003, che si ottiene applicando l'aliquota del 19 per cento all'importo del campo 4.

Nel **campo 6** va indicata l'imposta complessivamente dovuta corrispondente alla somma dei campi 2 e 5.

Nel **campo 7** va indicato l'importo attualizzato alla data del 20 giugno 2004 applicando il tasso del 4,43 per cento all'imposta versata di cui alla legge n. 350 del 2003 e indicata nel quadro RY, rigo RY 14, colonna 3, del modello UNICO 2004 SC. Si precisa che tale importo, qualora si sia proceduto al versamento in misura rateale, corrisponde alla somma degli importi attualizzati di cui al riquadro relativo ai "versamenti".

Nel **campo 8** va indicata la differenza tra gli importi dei campi 6 e 7, corrispondente al maggiore importo dovuto.

### **Versamenti**

Il presente riquadro deve essere compilato al fine di esporre, progressivamente nei rispettivi campi, gli estremi dei versamenti effettuati in misura rateale o in misura unica, ai sensi dell'abrogato comma 26, art. 2, della legge n. 350 del 2003. Pertanto nei corrispondenti campi indicare, per ogni singola rata, la data, l'imposta versata e l'imposta attualizzata alla data del 20 giugno 2004 applicando il tasso del 4,43 per cento all'imposta versata.

### **Firma della dichiarazione e data di sottoscrizione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, avendo cura di indicare la data nell'apposito campo.

Per le società che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

### **Delega alla consegna**

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.